

POLLEDRI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Sovicille (Siena), in località Ampugnano, è presente un aeroporto aperto al traffico strumentale diurno e notturno;

in detto aeroporto sono in fase di attuazione lavori di ampliamento della pista di atterraggio e di adeguamento strutturale;

l'area aeroportuale è adiacente e sovrasta il bacino acquifero del Luco, dal quale verrebbe emunta parte dell'acqua dell'acquedotto di Siena;

se quanto sopra esposto corrisponda a verità —:

se il potenziamento dell'aeroporto di Ampugnano si sia avvalso di finanziamenti statali, in quale misura e se il progetto debba essere sottoposto a procedura di VIA e, in caso affermativo, se ciò sia avvenuto;

quale impatto idrogeologico avrà la nuova struttura aeroportuale e come sia garantita la protezione dei pozzi del Luco. (4-08420)

ROMOLI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che la compagnia di Bandiera Alitalia pratica nei confronti dello scalo aereo del Friuli-Venezia Giulia una politica tariffaria particolarmente penalizzante rispetto ai vicini aeroporti di Venezia e Treviso. Da un confronto ponderato del costo dei singoli biglietti si evincerebbe infatti come per tutte le destinazioni, e quale che sia la fascia di prezzi presa in considerazione, che il prezzo del volo è sempre di gran lunga superiore se lo scalo di arrivo e partenza è Ronchi rispetto a Venezia;

una differenza che non si giustifica in altro modo, vista l'esigua distanza tra i due aeroporti, se non sulla base di una politica

che oggettivamente è volta a penalizzare lo scalo di Ronchi rispetto a Venezia. Anche il numero delle tratte coperte dall'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia è molto inferiore a quelle che vengono effettuate con base Venezia. Una scelta che impedisce allo Scalo regionale del Friuli-Venezia Giulia di sfruttare le sue potenzialità di sviluppo e che risulta anche penalizzante per tutto il tessuto imprenditoriale e turistico della regione;

è necessario ricordare che la compagnia di bandiera ha annunciato la possibile riduzione di due collegamenti con Roma a partire dal mese di gennaio 2004 —:

quali iniziative intenda intraprendere per porre in essere ogni possibile azione di sensibilizzazione nei confronti della compagnia di bandiera, al fine di porre rimedio a questa situazione. (4-08422)

\* \* \*

#### INNOVAZIONE E TECNOLOGIE

*Interrogazione a risposta scritta:*

FISTAROL. — *Al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

in data 27 maggio 2002 nella seduta n. 147 il sottoscritto ha presentato una interrogazione a risposta scritta n. 4-02995 relativa alla esclusione degli insegnanti elementari e della scuola dell'infanzia, laureati, dagli incarichi di presidenza di cui all'ordinanza ministeriale n. 44/2002;

tale interrogazione ha avuto risposta scritta pubblicata il 4 novembre 2002 nell'allegato B della seduta n. 216 da parte del Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e la ricerca: Valentina Aprea;

il C.N.P.I. con nota prot. n. 7857 dell'8 maggio 2003 relativa agli « incarichi di presidenza » nell'adunanza dell'8 maggio 2003 ha « valutato incomprensibile e palesemente discriminatoria l'esclusione dei docenti di scuola dell'infanzia e di scuola elementare in possesso dei previsti titoli di accesso dal conferimento degli incarichi di presidenza. L'attuale aspetto giuridico, professionale e funzionale della funzione dirigente nella scuola non consente alcuna preclusione nell'esercizio, pur temporaneo, di tale funzione ai docenti in possesso dei previsti titoli di accesso, sulla base dell'ordine di scuola di provenienza. Già nel corrente anno scolastico — prosegue il C.N.P.I. —, in sede di contenzioso, è stato riconosciuto il carattere discriminatorio dell'esclusione dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare. Il C.N.P.I., sulla base di tali considerazioni, anche al fine di evitare un ulteriore diffuso contenzioso, con conseguenze certamente negative per l'avvio dell'anno scolastico nelle istituzioni prive di titolare chiede che l'amministrazione intervenga con un provvedimento di modifica e integrazione della citata ordinanza ministeriale 44/2002, consentendo l'accesso alle graduatorie per incarichi di presidenza anche ai docenti delle scuole dell'infanzia ed elementare »;

con Ordinanza del 10 luglio 2003 il Tribunale di Firenze che, in funzione di Giudice del lavoro, su ricorso di una maestra di quella città ha ammesso alle graduatorie degli incarichi di presidenza, ex articolo 700 codice di procedura civile, insegnante esclusa dal C.S.A. dalle graduatorie stesse. È interessante riportare alcuni elementi dell'Ordinanza la quale rileva la sussistenza del requisito *fumus boni iuris* e del requisito *periculum in mora*, dal momento che la ricorrente « presenta praticamente tutti i requisiti di anzianità e titolo di studio per concorrere al conferimento di un incarico ». Il Giudice rileva inoltre « l'illegittimità degli atti amministrativi ministeriali che... impediscono alla ricorrente l'inserimento nella graduatoria per il conferimento dell'incarico e la doverosa disapplicabilità degli stessi »;

un pronunciamento favorevole all'inclusione nella graduatoria per incarichi di presidenza degli insegnanti della scuola dell'infanzia ed elementare è stato decretato anche da Tribunali di Milano, Pistoia, Pordenone, Gorizia, Vicenza, Venezia;

con Ordinanza del 29 agosto 2003, il Giudice del Lavoro di Siena ha accolto un ricorso ex articolo 700 codice di procedura civile proposto da un'insegnante elementare laureata ai fini dell'inclusione nelle graduatorie degli incarichi di presidenza e della conseguente valutazione del punteggio dei servizi prestati per intero. Il Giudice nella citata ordinanza, ordina al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e al Responsabile del C.S.A. di Siena di « includere nella graduatoria 2003-2004 per il conferimento degli incarichi di dirigenza a termine dei circoli didattici istituiti comprensivi ed istituti di scuola media per la provincia di Siena, tenendo conto — ai fini della inclusione, e previa disapplicazione della ordinanza ministeriale 44/02 dei soli requisiti per concorrere alla dirigenza scolastica, ed escludendo — ai fini del punteggio — qualsiasi discriminazione correlata alla nota 19 della tabella allegata all'ordinanza ministeriale 44/02 »;

con Ordinanza del 16 settembre 2003 sugli incarichi di presidenza il Tribunale di Livorno ha ordinato al C.S.A. di Livorno di includere G.R. nella graduatoria degli incarichi di presidenza con il punteggio spettante in base al servizio prestato nel ruolo di appartenenza;

il Giudice in seconda istanza del Tribunale di Vicenza, ha sostenuto l'inclusione dei maestri laureati della scuola dell'infanzia ed elementare nelle graduatorie degli incarichi di presidenza e la revisione dell'ordinanza ministeriale 44/2003;

con pronuncia del 17 luglio 2003, il Giudice del lavoro di Gorizia, accogliendo un ricorso proposto da un insegnante elementare laureato, ha dichiarato il diritto dello stesso ad essere inserito nella graduatoria per il conferimento degli in-

carichi di presidenza ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 44/2002 obbligando il C.S.A. di Gorizia a rifare la graduatoria in questione;

il Dipartimento per i Servizi nel territorio del MIUR, con nota prot. n. 649 del 30 maggio 2003 a firma del Direttore Generale Zucaro scrive « che l'Amministrazione, tenendo conto sia di alcuni provvedimenti cautelari emessi dal Giudice del Lavoro, sia del parere espresso dai C.N.P.I. nell'adunanza dell'8 maggio 2003, sta valutando l'opportunità di riesaminare le problematiche connesse all'istituto del conferimento degli incarichi di presidenza », ma che nessun provvedimento è mai stato più adottato, alimentando nuovamente ricorsi in Tribunale da parte degli interessati con un aumento del contenzioso e quindi del danno a carico della collettività —:

se non sia giusto far sapere la consistenza in termini numerici e finanziari per il bilancio dello Stato del contenzioso riguardante la esclusione dei docenti della scuola dell'infanzia ed elementare dagli incarichi di presidenza negli istituti comprensivi di scuola materna e media;

se non sia giusto far sapere i motivi per i quali il Dipartimento per i servizi nel territorio del MIUR non ha provveduto a correggere le distorte e illegittime disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale 44/2002, così come evidenziato anche nella citata nota della Direzione Generale del personale della scuola e della Amministrazione Uff. V prot. n. 649 del 30 maggio 2003 accrescendo così il contenzioso e i danni a carico dello Stato;

se non sia giusto far sapere i motivi per i quali, nonostante il pronunciamento del C.N.P.I. e dei diversi Tribunali, il Miur non ha provveduto alla revisione radicale dell'ordinanza ministeriale 44/2003;

se non sia giusto far sapere cosa intenda fare il MIUR verso i ricorsi ancora pendenti nei diversi Tribunali della Repubblica. (4-08430)

\* \* \*

## INTERNO

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

GIANNI MANCUSO e GHIGLIA. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

secondo le stime delle Associazioni professionali dei medici veterinari vi sarebbero ad oggi in Italia non meno di 12.000 possessori di aracnidi, comprese numerose specie di ragni potenzialmente pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica;

con legge 1° agosto 2003, n. 213, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 2003, numero 185, è stato disposto in Italia il divieto di commercio e detenzione di aracnidi pericolosi;

sono scaduti i tempi della denuncia, oggetto di apposita sanzione nel caso di omissione, che i possessori di aracnidi pericolosi dovevano far pervenire agli uffici territoriali del Governo;

non esiste ad oggi un elenco specifico di aracnidi pericolosi per l'uomo —:

se i Ministri interrogati non ritengono di dover adottare iniziative normative volte a specificare un elenco di aracnidi per i quali è riconosciuta la pericolosità per l'uomo, o se debba intendersi vietata la detenzione ed il commercio di tutti gli aracnidi in quanto potenzialmente pericolosi per la salute e l'incolumità del pubblico;

in considerazione del fatto che non esiste ad oggi in Italia un elenco di specie di aracnidi riconosciute pericolose per l'uomo, quali disposizioni siano state fornite agli Uffici Territoriali del Governo per la corretta compilazione da parte dei possessori, della denuncia di possesso di tali animali essendo già scaduto il perentorio termine di presentazione della stessa così come previsto della legge 1° agosto 2003, n. 213;